

Il Municipio

Comune di

B i a s c a



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Funzionario
Telefono
E-mail

Biasca 24 aprile 2012
Rif RM 27.03.2012 // 282

Egregio signor
Filippo Rodoni
Via alla Ressiga 15
6710 Biasca

Caduti di Spagna

Egregio signor Rodoni,

il 20 febbraio 2010 lei ha presentato una mozione con la quale chiedeva al Municipio di concretizzare la riabilitazione dei volontari biaschesi che hanno combattuto nella guerra di Spagna con la dedica di una via o di una piazza oppure con la posa di una targa commemorativa all'interno del Palazzo comunale.

Cenni storici

Prima di addentrarsi nell'analisi della mozione forniamo alcuni cenni storici sulla guerra di Spagna. La guerra di Spagna è stato un conflitto combattuto dal luglio 1936 all'aprile 1939 fra i nazionalisti, noti come Nacionales, e i Republicanos composti da truppe governative e sostenitori della Repubblica spagnola. La guerra darà poi il via alla dittatura del generale nazionalista Francisco Franco.

Come per qualsiasi guerra risalire alle origini sociali e politiche richiederebbe diverse pagine ed esula dal contesto che ci concerne. Per questo motivo ometteremo diversi elementi importanti e baseremo il riassunto sugli eventi che si sono succeduti dal 1936 in poi.

Le elezioni del 16 febbraio 1936 videro la vittoria di misura del Fronte Popolare, che raggruppa i partiti di sinistra e i sindacati (a eccezione degli anarchici) ma, in conformità alla legge elettorale in vigore, diede una schiacciante maggioranza alle forze della sinistra. L'annuncio dei risultati provocò un'ondata di panico perché da un lato si temeva che i socialisti e gli anarchici si sollevassero e prendessero le armi mentre altri temevano a un colpo di stato della destra.

Nella primavera e all'inizio dell'estate del 1936 la situazione era molto tesa. La destra perseguiva con sistematicità i propri obiettivi: si organizzava clandestinamente, raccoglieva armi, negoziava con governi stranieri e manteneva il paese in uno stato di continua agitazione mediante provocazioni e assassinii. Da parte loro le forze della sinistra non si armavano né progettavano una rivoluzione immediata ma predicavano la necessità di una grande trasformazione in un futuro non lontano. In questi mesi vi furono scioperi, scontri armati tra socialisti e falangisti a Madrid, occasionali incendi di chiese, ostilità tra le ali del Partito socialista, gli affari erano in declino, i capitali erano trasferiti all'estero e una crisi finanziaria sembrava imminente. Questi disordini facevano da sfondo a quanto si stava preparando dietro le quinte: la guerra civile.

Il 16 luglio l'esercito del Marocco spagnolo insorse e occupò Cetulla e Melillo. Il colpo di stato fallisce a Madrid, Bilbao, Valencia e Barcellona. Il governo aveva ancora tempo per intervenire perché avrebbe potuto sciogliere l'esercito e distribuire le armi al popolo. Ciò non

avvenne e lo stesso giorno gli ufficiali delle guarnigioni insorsero in tutte le città spagnole. La giunta militare e il gruppo di politici di destra che erano insorti contro il governo speravano di occupare in pochi giorni l'intera Spagna eccetto Barcellona e forse Madrid. Essi avevano a disposizione la maggior parte delle forze armate del paese: la Guardia civile, la legione straniera, una divisione di truppe africane provenienti dal Marocco spagnolo, l'80% degli ufficiali di fanteria e di artiglieria e un certo numero di reggimenti reclutati nel Nord. Potevano contare inoltre sulle truppe carliste che da quale tempo si esercitavano segretamente e sulla promessa dell'invio di carri armati e aeroplani italiani e tedeschi in caso di necessità. Il governo disponeva invece solo delle guardie d'assalto repubblicane e di un piccolo contingente di forze aeree mal armate. Ma i piani dei rivoltosi vennero frustrati dal coraggio ed entusiasmo con cui il popolo insorse per difendersi e dalla fedeltà degli equipaggi delle navi che, al momento critico, tolsero ai ribelli il controllo dei mari. Ognuna delle due parti restò padrona di metà della Spagna e la guerra civile divenne perciò inevitabile. Nei primi giorni di guerra molte persone vennero giustiziate e assassinate e questo su entrambi i fronti con modalità simili. Le vittime venivano prelevate di notte, caricate su camion e quindi uccise.

Il fattore decisivo della guerra civile fu l'intervento straniero. La Germania e l'Italia appoggiarono sin dall'inizio i generali ribelli e i dittatori di questi paesi trattarono direttamente con Franco e con i suoi generali inviando loro materiale bellico. Il sostegno dell'Unione Sovietica invece intervenne solo a settembre di quell'anno e l'obiettivo di Stalin era di fornire armi e le Brigate internazionali per assicurare il predominio del partito comunista. Brigate internazionali è stato il nome collettivo dato ai gruppi di volontari che si recarono in Spagna per appoggiare l'esercito repubblicano. Essi si distinsero nella difesa di Madrid, nella battaglia di Guadalajara e in altre occasioni.

Il 27 settembre 1936 le forze nazionaliste ottennero una importante vittoria catturando la città di Toledo. Due giorni dopo Francisco Franco si proclamò Generalissimo e Caudillo.

Da quel momento vi furono aspre battaglie durante tutto il periodo per la conquista delle diverse città spagnole (Malaga, Guernica, Santander, Gijon, Barcellona, Madrid e Valencia). La vittoria delle forze nazionaliste venne proclamata il 1° aprile 1939 quando l'ultima truppa delle forze repubblicane comunicò la resa.

La dittatura franchista durerà fino alla morte di Franco nel 1975.

I combattenti svizzeri durante la guerra di Spagna

Si sottolinea che quanto riportato è stato ripreso dal rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale sull'iniziativa parlamentare riguardante la *"Riabilitazione delle persone che hanno salvato rifugiati o combattuto contro il nazismo e il fascismo"* del 29 ottobre 2002.

Nelle milizie e nelle successive brigate internazionali a difesa della Repubblica spagnola sono stati attivi circa 650 Svizzeri che in base alle testimonianze epistolari e relative ai processi erano animati da motivi politici. Essi ritenevano che la diffusione del fascismo minacciasse la libertà e la democrazia in Europa e in Svizzera. In generale provenivano dal ceto popolare e vivevano in condizioni modeste o precarie e a causa della forte disoccupazione di quel periodo si sentivano esclusi dalla società. Non si sentivano accettati dalla Svizzera e consideravano la Repubblica spagnola come una nuova Patria la cui classe operaia avrebbe potuto giocare un ruolo determinante.

Un quarto dei volontari svizzeri è morto nel corso dei combattimenti e la maggior parte dei sopravvissuti sono stati tradotti davanti ai tribunali militari.

Allo scoppio della guerra civile il Consiglio federale non sostenne né il governo legalmente eletto né i ribelli franchisti.

A partire dal 1928 l'articolo 94 del Codice penale militare (CPM) proibì agli astretti al servizio militare di entrare a far parte di un esercito straniero. Il 14 agosto 1936 un decreto del

Consiglio federale proibì ogni forma di sostegno alle parti in causa nella guerra di Spagna ed estese l'applicazione dell'articolo 94 CPM a tutti i cittadini svizzeri.

Nel dicembre 1936 presero avvio i processi contro i combattenti svizzeri: se ne contano in tutto 550, compresi i doppioni derivanti dai processi in contumacia che vengono sottoposti a revisione al momento del rientro volontario in Svizzera. Nei confronti dei circa 550 volontari vennero pronunciate 420 sentenze definitive che colpiscono anche persone morte in guerra. Solo un quinto dei volontari non ha subito alcuna sanzione. Le condanne pronunciate nei confronti dei combattenti svizzeri a fianco delle forze repubblicane spagnole sono state esaminate con precisione dai ricercatori.

Le condanne più pesanti sono state pronunciate in caso di concorso di reati: servizio nell'esercito repubblicano spagnolo, mancata presentazione ai corsi di ripetizione o alla mobilitazione di guerra, dilapidazione di materiale. Una parte delle pene è stata scontata in detenzione militare, cioè trasformando la prigionia in giorni supplementari di servizio militare. Ciò veniva percepito come un alleggerimento della pena.

La severità delle pene dipendeva da varie contingenze. Innanzitutto le pene dipendevano dalle circostanze storiche. La prima serie di processi si è tenuta in assenza dell'imputato e si è conclusa con pene severe nell'intento di dissuadere futuri volontari. Alcune sentenze considerano un'attenuante le motivazioni ideali dei combattenti. I tribunali delle regioni di lingua latina sono meno severi di quelli di lingua tedesca che in genere infliggono pene superiori ai quattro mesi di prigione.

Le pene vanno da 15 giorni a 4 anni, ma per l'80% sono comprese fra uno e sei mesi e la durata media è di 3,8 mesi. La severità delle pene non varia a seconda della fazione, repubblicana o franchista, per la quale si scende in campo. Le pene sospese con la condizionale rappresentano un decimo del totale e in alcuni casi venne chiesta e ottenuta la grazia. Salvo alcune eccezioni, le condanne vengono pronunciate in base all'articolo 94 CPM, senza fare ricorso al decreto del Consiglio federale del 14 agosto 1936. La condanna supplementare alla privazione dei diritti civili per un periodo da uno a cinque anni venne pronunciata nel 60 per cento circa dei casi.

Va inoltre rilevato che gli altri Paesi europei, anche quelli che prevedevano un divieto analogo a quello svizzero, non hanno perseguito coloro che combatterono per la repubblica spagnola. Le condanne pronunciate in Svizzera costituiscono quindi un caso speciale in tutta Europa.

Per i regimi nazista e fascista la guerra di Spagna ha rappresentato una specie di test che permetteva di valutare la sollecitudine di intervento dei paesi democratici in vista di un successivo conflitto.

Nel 1938 in Svizzera si fece campagna per l'amnistia di coloro che avevano combattuto nelle brigate, ma il Parlamento bocciò la proposta nel febbraio del 1939. In seguito fino al 1999 numerosi interventi parlamentari hanno perorato la causa degli Svizzeri che hanno combattuto la guerra di Spagna. Solo un postulato Pini venne approvato nel 1992 dal Consiglio nazionale, ma non se ne fece nulla.

La mozione del 1980

La mozione da lei presentata riprende un tema già presentato sotto la medesima forma nel 1980 dagli allora consiglieri comunali Nadir Dotti e Aleardo Broggi per i gruppi PST, PSA e PdL.

Il testo della mozione era il seguente

“La presente mozione si riallaccia ad una precedente interpellanza relativa ad una richiesta di dedicare una piazza od una strada del Borgo alla memoria dei caduti biaschesi nella guerra di Spagna. Nella sua risposta il lodevole Municipio ha affermato che la nostra domanda non poteva essere accolta in quanto a livello federale non è mai intervenuta una riabilitazione ufficiale dei partecipanti a quell'avvenimento bellico.

Nella sua risposta si è però dimenticato di dire che a livello cantonale tale riabilitazione ha avuto luogo in Gran Consiglio e si è anche proceduto ad erigere un monumento alla memoria di coloro che in un periodo drammatico per la storia d'Europa tennero alta la bandiera della libertà e della democrazia pagando addirittura con la vita la loro scelta ideale.

Fu infatti 40 anni or sono che il moto europeo di solidarietà democratica ed antifascista toccò anche la Svizzera ed il Ticino allorquando si verificò, contro il governo repubblicano nella Spagna, la ribellione militare dei generali guidati da Francisco Franco e sostenuti attivamente dal regime fascista italiano e nazista tedesco.

Furono oltre 80 i ticinesi, di diversa affiliazione partitica o senza partito, che, uniti dalla medesima volontà di agire a difesa della democrazia europea e per arginare la marea montante del fascismo, accorsero a combattere nelle Brigate internazionali. Tra di loro tre biaschesi: Rossi Numa, Rodoni Miro e Marci Stefano, quest'ultimo il solo che ebbe la fortuna di rientrare in Patria.

Non riteniamo che tale fatto, specie nel Comune di origine dei due caduti sul fronte spagnolo, possa essere lasciato passare sotto silenzio proprio perché quella dolorosa pagina è e resterà sempre presente nella nostra mente in quanto la libertà è ritenuta un bene umano di valore supremo.

Quindi chiediamo che in via di mozione, a nome dei gruppi PSA-PdL e PST questo ricordo venga maggiormente identificato e il tutto si concretizzi con un atto ufficiale quale la dedica di una via o di una piazza alla memoria dei caduti oppure in via subordinata con la posa di una targa commemorativa all'interno del Palazzo comunale.

Solo così alle generazioni che verranno si potrà dare la possibilità di riandare col pensiero a quei nostri valorosi concittadini accorsi in terra di Spagna per difendere un ideale di libertà”.

La mozione in questione ha suscitato ampie discussioni prima all'interno della Commissione delle Petizioni con la presentazione di due rapporti e poi durante la seduta di Consiglio comunale.

Nel suo rapporto, allegato integralmente al presente testo, la maggioranza della Commissione, concludeva che *“respingendo la mozione il Consiglio comunale dichiara che apprezzando il suo rispetto ai caduti per i motti della Libertà, riesaminerà eventualmente la questione quando fossero cadute le preclusioni di diritto federale contro le quali nessun atto ufficiale potrebbe avere giustificazioni”.*

Diversamente la minoranza della Commissione, vedi rapporto allegato, riteneva che *“queste persone meritano tutto il nostro rispetto, la nostra ammirazione, la nostra riconoscenza. E qui dovremmo essere unanimi. E per dimostrare con fatti ciò che pensiamo riconosciamo l'eroismo di questi nostri concittadini non soltanto a parole. Grazie al loro sacrificio, al loro esempio, possiamo affermare che siamo difensori, compagni della libertà: non riconoscendola, signori, neghiamo questa affermazione.*

Erano giovani, sereni hanno affrontato la morte, per un ideale che noi tutti riconosciamo: non sono motivi sufficienti per ricordarli, ammirarli e rispettarli? Questi eroi biaschesi non meritano una piazza o una strada dedicata loro?”

Nel messaggio municipale numero 8 del 17 marzo 1980, il Municipio ribadiva quanto risposto a un'interpellanza sul tema:

“Nella sua risposta l'Esecutivo non ha voluto dimenticare e nemmeno misconoscere i motivi ideali che hanno indotto i nostri concittadini a violare la legge del loro paese per andare a combattere per la libertà. Sono sentimenti che, sul piano morale, non possono essere né dimenticati né misconosciuti e la Storia farà sicuramente giustizia, se già non l'ha fatto, a questi nostri concittadini che, a loro modo forse, a Biasca hanno fatto onore.

Ma l'atto politico che vi si chiede di fare, onorevole signor Presidente e onorevoli signori consiglieri, non può purtroppo tener conto, in uno stato di diritto, di questi sentimenti.

Fintanto che la riabilitazione giuridica (poiché quella morale è già avvenuta in ogni e più auspicabile forma) di questi nostri concittadini non sarà avvenuta nella sola sede competente, il Parlamento federale, un accoglimento della mozione sarebbe un atto anti giuridico.

E' pertanto unicamente per quest'ultima considerazione, meramente formale ma dalla quale non ci sentiamo di doverci scostare, che vi chiediamo di respingere la mozione.

Confermiamo, per contro, il nostro impegno a dar seguito alla proposta dei mozionanti, di nostra iniziativa, non appena l'Assemblea federale facesse cadere le preclusioni di diritto federale che oggi non ci consentono di aderirvi".

Nella seduta del 31 marzo 1980 il Consiglio comunale accoglieva le conclusioni del rapporto di maggioranza con 15 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astenuto. L'entrata in materia sulla mozione è stata pertanto respinta e la mozione evasa.

Competenze

La competenza a denominare strade e piazze è del Municipio e per questo motivo la mozione dovrebbe essere respinta.

Con il suo l'accordo, la mozione sarà considerata quale interrogazione e la risposta sarà trasmessa a tutti i consiglieri comunali.

Cos'è stato fatto a livello federale?

Il 21 settembre 2006 il consigliere nazionale Paul Rechtsteiner ha depositato un'iniziativa parlamentare denominata "Riabilitazione dei volontari svizzeri in Spagna" del seguente tenore:

"In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della Legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Le sentenze pronunciate contro gli Svizzeri che hanno combattuto per la democrazia nella guerra civile spagnola e nella Resistenza francese devono essere annullate.

Motivazione

Gli Svizzeri che hanno combattuto per la pace e la democrazie nella guerra civile spagnola o nella Resistenza francese, con il loro agire hanno difeso anche la libertà della democrazia svizzera. Le condanne penali pronunciate dalla Svizzera (compresa la privazione dei diritti civili) costituiscono, sul piano giudiziario, un'eccezione che non trova più riscontri in nessun'altra democrazia. Malgrado varie attestazioni onorifiche, queste persone non sono ancora state formalmente riabilite.

A questo punto è necessario intraprendere i passi necessari che portino finalmente a una riabilitazione formale. Recentemente, il Lussemburgo è stato l'ultimo Stato in una situazione analoga alla nostra a riabilitare sul piano legale tutti i volontari che hanno partecipato alla guerra di Spagna. Tale riabilitazione deve però avvenire quanto ancora sono in vita le ultime persone interessate. Essa deve includere quegli Svizzeri che hanno combattuto il nazismo nei ranghi della Resistenza francese e che per tale motivo hanno subito una condanna penale."

L'iniziativa era firmata da altri 16 parlamentari.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, con rapporto del 6 novembre 2008, ha proposto di approvare il progetto di una legge federale sulla riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola.

In particolare nel rapporto si legge:

"Oggi, dopo un nuovo esame, la maggioranza della Commissione ritiene che sia giunto il momento di riabilitare i volontari della guerra civile spagnola anche dal profilo giuridico, ora che sono stati riabilitati sui piani politico e morale. La maggioranza della Commissione ritiene che l'annullamento formale delle sentenze e delle decisioni da parte dell'Assemblea federale

costituisca uno dei presupposti alla riabilitazione completa. Una simile misura appare giustificata, visto che i volontari della guerra di Spagna hanno sacrificato le loro vite per la libertà e la democrazia. Oggi i loro comportamenti appaiono lungimiranti e giusti. L'impegno di queste persone ha un valore storico che va riconosciuto, come hanno già fatto altri Paesi, da ultimo il Lussemburgo.

Con questa riabilitazione la maggioranza della Commissione non vuole assolutamente rimettere in questione o dare una nuova valutazione del divieto di servire nei ranghi di un esercito straniero sancito dall'articolo 94 CPM. L'unico obiettivo è di accordare, alla luce della nostra concezione della democrazia e dell'odierna visione della Storia, un peso maggiore alla lotta per la democrazia che all'applicazione dell'articolo del CPM. Questa valutazione si basa sulla prospettiva attuale e non intende essere una critica all'operato delle autorità giudicanti di allora."

Nel suo parere del 26 novembre 2008 il Consiglio federale oltre ad approvare il progetto di legge nella forma proposta dalla maggioranza della Commissione ne condivide pure l'opinione *"secondo cui, alla luce dell'odierna concezione della democrazia e dell'attuale sensibilità storica, la lotta condotta allora per la democrazia merita di essere riconosciuta"*.

Il 20 marzo 2009 è stata approvata la Legge federale sulla riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola entrata poi in vigore il 1 settembre 2009.

La legge e il commento delle disposizioni

Si sottolinea che il "commento delle disposizioni" è stato ripreso dal rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

Articolo 1 Scopo

La presente legge intende rendere giustizia alle persone che sono state sanzionate per aver difeso la libertà e la democrazia schierandosi nel campo repubblicano durante la guerra civile spagnola.

Commento

"La presente legge vuole rendere giustizia alle persone che sono state sanzionate per l'impegno da loro profuso a favore della libertà e della democrazia schierandosi nel campo repubblicano durante la guerra di Spagna.

"Rendere giustizia" a queste persone significa innanzitutto che la Confederazione riconosce che la criminalizzazione di comportamenti allora motivati da considerazioni di natura etica come la difesa della libertà e della democrazia viola l'attuale sentimento di giustizia. Non si vuole rivolgere nessuna critica all'operato delle autorità giudiziarie e amministrative di allora. La Confederazione tiene così conto dell'evoluzione intervenuta nei fatti e nelle idee del periodo in cui furono pronunciate tali sanzioni ad oggi. "Rendere giustizia" a queste persone significa anche rendere loro onore. La riabilitazione, come è definita nell'articolo 3 della legge, è il mezzo per rendere giustizia a queste persone, che secondo l'ottica attuale furono sanzionate ingiustamente".

Articolo 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle persone che sono state sanzionate per aver partecipato o tentato di partecipare alle ostilità durante la guerra civile spagnole schierandosi nel campo repubblicano o per aver prestato sostegno a tale campo.

Commento

"L'articolo 2 definisce il campo di applicazione personale della legge; esso comprende le persone sanzionate che hanno attivamente difeso il campo repubblicano durante la guerra civile in Spagna. Si tratta soltanto di persone che hanno combattuto per la libertà e per la democrazia. La presente legge costituisce così un complemento della succitata legge del 2003 sulla riabilitazione.

Una minoranza della commissione vuole estendere l'applicazione della legge anche alle persone sanzionate per aver prestato servizio alla Resistenza francese durante la Seconda guerra mondiale (cfr. n. 2.2).

La legge si applica anzitutto alle persone sanzionate in base all'articolo 94 CP; per il loro impegno militare sul fronte della guerra civile di Spagna. Essa si applica anche a chi è stato sanzionato soltanto per aver tentato di servirvi nei ranghi di un esercito straniero, visto che per motivi diversi non era riuscito a raggiungere la Spagna, nonché a chi in tale contesto è stato sanzionato per istigazione a prestare servizio militare straniero.

La legge si applica però anche ad altri volontari. Contrariamente a determinati preconcetti, le attività di questi volontari non si sono limitate alle azioni militari. Sono state infatti perseguite penalmente anche persone che avevano prestato sostegno attivo ai Repubblicani spagnoli dalla Svizzera. Molti sono così stati condannati per aver favorito o sostenuto il campo repubblicano, per esempio fornendo armi o equipaggiamento bellico o aiutando volontari a passare clandestinamente le frontiere. Si trattava principalmente di attivisti svizzeri dei partiti di sinistra e dei sindacati, le cui reti hanno permesso a centinaia, o migliaia, di volontari provenienti dall'Europa centrale, dell'Est o del Sud-Est di raggiungere la Spagna attraversando la Svizzera.

Al termine "condanna", si è consapevolmente preferito il termine "sanzione", perché comprende sia le sentenze delle autorità giudiziarie sia le sanzioni amministrative (vedi commento all'art. 3 cpv. 2). Da questo profilo, la riabilitazione proposta dalla presente legge è più vasta di quella proposta nella legge del 2003 che annulla soltanto le condanne penali (art. 1 cpv. 2)

La riabilitazione concerne uomini ma anche donne; sebbene non abbiano combattuto al fronte, queste donne sono state condannate a diversi titoli per il loro sostegno alla resistenza civile al nazismo e al fascismo. Infatti, i tribunali militari non hanno condannato soltanto uomini astretti al servizio militare ma anche donne e adolescenti per complicità in violazione dell'articolo 94 CPM. L'articolo 2 numero 8 CPM nella sua versione del 13 giugno 1927 aveva già allora reso l'articolo 94 CPM applicabile ai civili che recavano pregiudizio alla potenza difensiva del Paese.

Per ragioni inerenti la parità di trattamento, la legge concerne sia gli stranieri sia gli Svizzeri sanzionati dalle autorità elvetiche. Non va dimenticato che il decreto del Consiglio federale del 14 agosto 1936 recante divieto di partecipare alle ostilità in Spagna estendeva il campo di applicazione personale dell'articolo 94 CPM agli stranieri (eccetto i cittadini spagnoli)."

Articolo 3 Riabilitazione

¹La riabilitazione avviene per legge.

²La riabilitazione determina l'annullamento delle sentenze e delle decisioni emanate da autorità federali o cantonali, nella misura in cui hanno pronunciato una pena, sanzione amministrativa o pena accessoria:

- a. connessa con una degli atti menzionati nell'articolo 2;
- b. per violazione di altre disposizioni del diritto penale o amministrativo strettamente connesse con gli atti menzionati nell'articolo 2.

Commento

"Nel linguaggio corrente, per riabilitazione si intende, da una parte, la restituzione della stima e della considerazione che una persona aveva perduta e, dall'altra, il ripristino di una situazione giuridica anteriore mediante la revoca delle decadente e delle privazioni di dati diritti. La riabilitazione è per certi versi affine all'amnistia e alla grazia. Prevista sia nel Codice penale (Art. 77-79) sia nel Codice penale militare (art. 36-43), la riabilitazione è stata soppressa dalle revisione compiute nel 2002 e nel 2003. Allora consisteva unicamente nella revoca anticipata delle pene accessorie.

Nella legge del 2003 la riabilitazione era già stata concepita come un istituto giuridico sui generis. La riabilitazione prevista da tale legge si contraddistingue per i suoi effetti giuridici che, nell'ambito di un processo in due tappe, portano all'annullamento delle condanne penali. Nel 2003 il legislatore ha abbinato l'annullamento generale e astratto delle condanne penali (art. 3) alla possibilità di far annullare, d'ufficio o su richiesta, condanne individuali e concrete (art. 7 segg.). La Commissione, chiamata a proporre la riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola, ritiene che, per i summenzionati motivi, il principio della proporzionalità possa essere rispettato soltanto prevedendo una riabilitazione generale e astratta nella forma di una legge e prescindendo da una concretizzazione nell'ambito di decisioni individuali. Il presente progetto di legge rinuncia pertanto alla possibilità di ottenere, su richiesta o d'ufficio, l'accertamento che l'annullamento generale delle sanzioni stabilito per legge si applica a un determinato interessato, come prevedeva la "revisione sui generis informale" sancita nella legge del 2003.

In conseguenza occorre precisare che la riabilitazione avviene per legge e che la sua attuazione non richiede altri interventi o formalità (cpv. 1).

Il capoverso 2 precisa la portata dell'annullamento delle sentenze e decisioni. Le persone da riabilitare non sono state sanzionate soltanto dalla giustizia militare ma anche dai tribunali penali cantonali, le cui sentenze sono talora state confermate su ricorso dal Tribunale federale. Nemmeno si può escludere che altre autorità federali o cantonali abbiano pronunciato sanzioni amministrative, sebbene non sussista un documentazione storica al riguardo. Per evitare qualsivoglia lacuna, si è scelto di dare alla disposizione una formulazione molto ampia che comprende le sentenze e le decisioni delle autorità federali e delle autorità cantonali.

L'articolo 1 capoverso 2 della legge del 2003 prevedeva unicamente l'annullamento delle sentenze penali che sono "oggi ritenute gravi violazioni dei principi della giustizia". La presente legge ha deciso di omettere questo criterio, che non è pertinente se il legislatore si limita a una riabilitazione generale e astratta. L'impiego di una nozione giuridica tanto indeterminata, che non potrebbe essere concretizzata da un'autorità di applicazione, sarebbe fonte di dubbi inutili su chi sia o non sia riabilitato.

La riabilitazione vuole annullare le condanne oggi considerate ingiuste. Si tratta sostanzialmente di sanzioni pronunciate sotto forma di pena o sanzione amministrativa (p.es. una sanzione disciplinare militare) in relazione con uno degli atti di cui all'articolo 2 (lett. a). Peraltro, sono frequentemente state pronunciate condanne per una violazione del Codice penale militare in concorso con altre infrazioni connesse con gli atti principali; si rammenta per esempio la mancata ottemperanza a un ordine di marcia per un corso di ripetizione nei casi in cui la persona si trovava nell'impossibilità di presentarsi dinanzi alle autorità militari perché imprigionata in Spagna. Queste condanne per violazioni di altre disposizioni del diritto penale o del diritto amministrativo devono di conseguenza essere annullate (lett. b). L'annullamento non deve invece riguardare le infrazioni non connesse con la partecipazione del loro autore alla guerra di Spagna, come il furto o le lesioni corporali. Ciò corrisponde a quanto disposto dall'articolo 5 della legge del 2003. Infine, occorre ricordare che alcuni volontari sono stati colpiti con molta durezza dalle pene accessorie pronunciate in quel tempo (oggi definite "altre misure" secondo gli art. 66 segg. del Codice penale CP), specialmente dalla privazione dei diritti civili. Ha pertanto una particolare valenza simbolica annullare anche queste sanzioni (lett. a e b)."

Articolo 4 Conseguenze giuridiche

La riabilitazione non dà diritto né a risarcimento del danno né a indennità a titolo di riparazione morale per le sanzioni pronunciate o per le conseguenze indirette di sentenze penali o di decisioni amministrative.

Commento

"L'articolo 4 precisa quali sono le conseguenze giuridiche dell'annullamento delle sentenze e delle decisioni. Essendo sancita da una legge in senso formale, la riabilitazione ha una portata maggiore rispetto a quella che avrebbe una semplice dichiarazione politica del Consiglio federale. Conserva tuttavia un carattere di riabilitazione morale e simbolica, senza risarcire finanziariamente i volontari della guerra civile spagnola per le conseguenze finanziarie di sanzioni che erano conformi al diritto allora vigente. Trattandosi di un annullamento ex nunc, la commissione si ispira all'articolo 13 della legge del 2003 e propone di escludere qualsivoglia diritto a riparazioni o indennità per torto morale in ragione delle sanzioni pronunciate o delle conseguenze indirette di sentenze penali o di decisioni amministrative".

Articolo 5 Referendum ed entrata in vigore

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o il primo giorno del quarto mese successivo all'accettazione in votazione popolare.

Commento

"La legge federale sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a della Costituzione federale). Visto che non occorrono né disposizioni di esecuzione, né misure di attuazione, la legge potrà entrare in vigore dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o dopo la sua accettazione in votazione popolare."

Valutazioni e conclusioni

Discutere su una guerra non è mai cosa semplice. Spesso le pagine scure degli eventi non permettono ai cittadini ma anche agli storici di farsi un'opinione completa su quanto realmente avvenuto. Per questo che uno degli strumenti frequentemente utilizzato per comprendere un evento bellicoso è la lettura dei diari dei civili e dei combattenti. Da questi testi, molte volte intrisi di drammaticità, ogni persona può trarre il suo proprio giudizio sugli eventi.

Anche sulla Guerra di Spagna, come per altre guerre, sono stati scritti molti volumi e l'analisi storica degli eventi è in continua evoluzione nonostante il tempo trascorso. Ogni cittadino ha la propria opinione su quanto avvenuto e di riflesso anche sul ruolo giocato dai volontari svizzeri. Su questo aspetto vi è uno schieramento contrapposto tra sostenitori e oppositori della partecipazione dei volontari.

E' innegabile che con l'avvenuta riabilitazione a livello federale anche il Comune di Biasca deve rivedere la sua posizione sul tema. Per questo motivo, il Municipio ritiene corretto ricordare i volontari biaschesi con la posa di una targa. L'ubicazione della stessa sarà valutata e concordata direttamente con lei nelle prossime settimane.

Cordiali saluti.

il Sindaco


avv. Jean-François Dominé

Per il Municipio:




il Segretario
Igor Rossetti